Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 225

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 30 settembre 1954 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 agosto 1954, n. 873.

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'Unione del Sud Africa per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, concluso a Pretoria il 26 giugno 1953.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato l'Accordo tra l'Italia e l'Unione del Sud Africa per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, concluso a Pretoria, mediante scambio di lettere, il 26 giugno 1953.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a S. Vincent, addì 9 agosto 1954

EINAUDI

SCELBA — PICCIONI — TREMELLONI — TAVIANI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

Accordo tra l'Italia e l'Unione del Sud Africa per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea.

Pretoria, 26th June, 1953

Mr. Minister,

As the Government of Italy and the Government of the Union of South Africa desire to conclude an agreement for the avoidance of double taxation on income derived from shipping and aircraft, I have the honour to inform you that the Government of Italy are prepared to conclude an agreement with the Government of the Union of South Africa in the following terms:

Article I

For the purpose of this agreement, the expression « the business of sea or air transport » means the business of transporting, by sea or by air, persons, livestok, goods or mail carried on by the owner or charterer of ships or aircraft;

« Union enterprises » means the Government of the Union of South Africa, natural persons ordinarily resident in the Union of South Africa and not ordinarily resident in Italy, and corporations or partnerships constituted under the laws of and managed and controlled in the Union of South Africa;

« Italian enterprises » means the Government of Italy, natural persons ordinarily resident in Italy and not ordinarily resident in the Union of South Africa, and corporations or partnerships constituted under the laws of and managed and controlled in Italy.

Article II

(1) The Government of the Union of South Africa shall exempt all income derived from the business of sea or air transport between the Union of South Africa and other countries by Italian enterprises engaged in such business from income tax and all other taxes on income which are chargeable in the Union of South Africa.

(2) The Government of Italy shall exempt all income derived from the business of sea or air transport between Italy and other countries by Union enterprises engaged in such business from income tax and all other taxes on income which are chargeable in Italy.

Article III

This agreement shall come into force on the date on which the last of all such things shall have been done in Italy and in the Union of South Africa as are necessary to give the agreement the force of law in Italy and in the Union of South Africa respectively and shall thereupon have effect in respect of all income derived on or after the 1st July, 1948.

Article IV

This agreement shall continue in effect for an indefinite period but may be terminated by either Government by an instrument in writing addressed to the other Government, provided that such notice of termination shall only have effect in respect of income derived after a period of at least six months from the date of such notice.

If the foregoing proposals are acceptable to the Government of the Union of South Africa, I suggest that this note and your confirmatory reply thereto be regarded as constituting an agreement between our two Governments in this matter.

Please accept, Mr. Minister, the assurance of my highest consideration.

Chargé d'Affaires ad interim *of Italy*
G. P. DE FERRARI

Dr. the Honourable D. F. MALAN
Minister of External Affairs
of the Union of South Africa — PRETORIA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

Pretoria, 26 June, 1953

Mr. Chargé d'Affaires,

I have the honour to acknowledge the receipt of your Note of to-day's date, reading as follows:

As the Government of Italy and the Government of the Union of South Africa desire to conclude an agreement for the avoidance of double taxation on income derived from shipping and aircraft, I have the honour to inform you that the Government of Italy are prepared to conclude an agreement with the Government of the Union of South Africa in the following terms:

Article I

For the purpose of this agreement, the expression « the business of sea or air transport » means the business of transporting, by sea or by air, persons, livestock, goods or mail carried on by the owner or charterer of ships or aircraft;

« Union enterprises » means the Government of the Union of South Africa, natural persons ordinarily resident in the Union of South Africa and not ordinarily resident in Italy, and corporations or partnerships constituted under the laws of and managed and controlled in the Union of South Africa;

« Italian enterprises » means the Government of Italy, natural persons ordinarily resident in Italy and not ordinarily resident in the Union of South Africa, and corporations or partnerships constituted under the laws of and managed and controlled in Italy.

Article II

(1) The Government of the Union of South Africa shall exempt all income derived from the business of sea or air transport between the Union of South Africa and other countries by Italian enterprises engaged in such business from income tax and all other taxes on income which are chargeable in the Union of South Africa.

(2) The Government of Italy shall exempt all income derived from the business of sea or air transport between Italy and other countries by Union enterprises engaged in such business from income tax and all other taxes on income which are chargeable in Italy.

Article III

This agreement shall come into force on the date on which the last of all such things shall have been done in Italy and in the Union of South Africa as are necessary to give the agreement the force of law in Italy and in the Union of South Africa respectively and shall thereupon have effect in respect of all income derived on or after the 1st July, 1948.

Article IV

This agreement shall continue in effect for an indefinite period but may be terminated by either Government by an instrument in writing addressed to the other Government, provided that such notice of termination shall only have effect in respect of income derived after a period of at least six months from the date of such notice.

If the foregoing proposals are acceptable to the Government of the Union of South Africa, I suggest that this note and your confirmatory reply thereto be regarded as constituting an agreement between our two Governments in this matter ».

In reply thereto, I have the honour to state that the foregoing provisions are agreed to by the Government of the Union of South Africa and that your note and this confirmatory reply are regarded as constituting an agreement between our two Governments.

Please accept, Mr. Chargé d'Affaires, the assurance of my high consideration.

For the Minister of External Affairs,

Secretary for External Affairs
D. D. FORSYTH

Marchese G. P. DE FERRARI
Chargé d'Affaires a. i., *Legation of Italy* — PRETORIA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
31 luglio 1954, n. 874.

Applicazione nel territorio della provincia di Padova della legge 9 giugno 1901, n. 211, sui Consorzi obbligatori di difesa contro la grandine.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 giugno 1901, n. 211, sui Consorzi obbligatori di difesa contro la grandine;

Vista la deliberazione 13 marzo 1954, n. 749, con la quale il Consiglio provinciale di Padova ha chiesto, ai sensi dell'art. 18 della citata legge 9 giugno 1901, n. 211, l'applicazione della legge medesima nel territorio della propria Provincia;

Ritenuta l'opportunità di rafforzare la difesa antigrandine in atto nella predetta Provincia mediante la costituzione di Consorzi obbligatori fra i proprietari interessati;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

La legge 9 giugno 1901, n. 211, è resa applicabile nel territorio della provincia di Padova.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1954

EINAUDI

SCELBA — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1954
Atti del Governo, registro n. 86, foglio n. 71. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 1954, n. 875.

Erezione in ente morale delle Casse comunali di credito agrario di Torpè (Nuoro) e di Palau, frazione del comune di Tempio Pausania (Sassari).

N. 875. Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per il tesoro, vengono erette in ente morale le Casse comunali di credito agrario di Torpè (Nuoro) e di Palau, frazione del comune di Tempio Pausania (Sassari).

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1954
Atti del Governo, registro n. 86, foglio n. 73. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 1954, n. 876.

Erezione in ente morale della Cassa comunale di credito agrario di Boville Ernica (Frosinone).

N. 876. Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per il tesoro, la Cassa comunale di credito agrario di Boville Ernica (Frosinone) viene eretta in ente morale.

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1954
Atti del Governo, registro n. 86, foglio n. 72. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1954.

Sostituzione di un componente il Consiglio provinciale di sanità di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il precedente proprio decreto in data 17 dicembre 1953, con il quale sono stati nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di Modena, per il triennio 1954-56;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione del componente esperto in scienze agrarie, Missio dottor Fausto, trasferito in altra sede;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il prof. Gregorio Fabbri — esperto in scienze agrarie — è nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Modena fino al 31 dicembre 1956, in sostituzione del dott. Fausto Missio, trasferito in altra sede.

Il presente decreto sarà comunicato per la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1954

EINAUDI

SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1954
Registro n. 96 Presidenza, foglio n. 310. — FLAMMIA

(4618)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1954.

Terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Macerata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'elenco delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Macerata, approvato con regio decreto 7 novembre 1902, n. 7132;

Visti il primo ed il secondo elenco suppletivo, approvati con regio decreto 30 gennaio 1939, n. 299;

Visto il terzo elenco suppletivo compilato a cura del Ministero dei lavori pubblici, pubblicato con decreto Ministeriale 22 luglio 1949, n. 2280;

Visti gli atti della istruttoria esperita in base alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari dai quali risulta che contro il detto elenco sono state presentate le seguenti opposizioni:

1) in data 20 ottobre 1949, dal sig. Venanzangeli Pietro che afferma di godere, per possesso ultratrentennale, delle acque della sorgente delle Faore (n. 7 dell'elenco) che azionano il molino di Rio Freddo di Visso e per chiedere che le acque stesse gli siano lasciate in concessione;

2) in data 20 ottobre 1949, dal sig. Fantini Adolfo ed altri 29 abitanti delle frazioni Riofreddo e Rasenna del comune di Visso i quali chiedono che le acque delle sorgenti delle Faore e di Fonte Marta (numeri 7 e 8 dell'elenco) siano lasciate ad uso esclusivo degli abitanti stessi i quali le utilizzerebbero da tempo immemorabile per abbeveraggio del bestiame ed innaffiamento di orti;

3) in data 24 gennaio 1950, dal sig. Marini Aurelio che afferma che le acque del fosso Acque Fresche e della sorgente del Crocifisso (numeri 1 e 2 dell'elenco) sono private le prime, perchè attraversano il fondo rustico « Crocifisso » di sua proprietà e le seconde perchè sgorgano nel fondo stesso e per negare che le dette acque abbiano i requisiti della demanialità per la esigua loro portata;

4) in data 1° febbraio 1950, dal sig. Sarnari Giuseppe il quale nega che le acque del fosso delle Vene (n. 3 dell'elenco) abbiano i requisiti della demanialità in quanto il detto fosso sarebbe perennemente asciutto;

Ritenuto che il sig. Venanzangeli e gli abitanti delle frazioni Riofreddo e Rasenna potranno chiedere la

legittimazione delle loro derivazioni ai sensi degli articoli 3 e 4 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;

che non può riconoscersi al sig. Marini Aurelio la proprietà delle acque del fosso Acque Fresche e della sorgente del Crocifisso per il solo fatto che scorrano o sgorghino nei suoi terreni;

che tutte le acque incluse nel detto terzo elenco suppletivo hanno i requisiti prescritti dall'art. 1 del su citato testo unico per essere dichiarate pubbliche;

che, però, per il fosso delle Vene l'inclusione nel detto elenco va limitata al tratto dallo sfocio nel Monocchia sino a m. 50 a monte, dato che in questo punto esistono polle sotterranee che fanno aumentare la portata del torrente Monocchia di circa 15 litri al secondo mentre la parte rimanente del fosso, sempre a monte, è completamente asciutta anche in epoca di pioggia;

che in tal senso, è stato modificato il suddetto terzo elenco suppletivo;

Considerato che, per i motivi di cui sopra, le opposizioni sono da respingere;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso in adunanza del 9 aprile 1954, con voto n. 669;

Visti il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Respinte le opposizioni in quanto non se ne sia tenuto conto nelle premesse del presente decreto, è approvato il terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Macerata, giusta l'unito esemplare vistato dal Ministro proponente che è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1954

EINAUDI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1954
Registro n. 26 Lavori pubblici, foglio n. 280

Schema di terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Macerata

Numero d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	FOCE o SBOCCO 3	COMUNI toccati od attraversati 4	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
1	Fosso Acque Fresche	Fiume Esino	Matelica	Dallo sbocco al ponte Bastari comprese tutte le sorgenti e i fossetti che adducono le acque al corso in cui sboccano.
2	Sorgente del SS. Crocifisso	Fosso Acque Fresche	Id.	Dallo sbocco alle origini.
3	Fosso Le Vene	Fosso Monocchia, Monocchetta o Lentino	Treia	Dallo sbocco a 50 metri a monte comprese tutte le sorgenti e i fossetti che adducono le acque al corso in cui sboccano.
4	Sorgenti Casone o Carnevali	Id.	Id.	Dagli sbocchi alle sorgenti, queste comprese, ed i fossetti che adducono le acque al corso in cui sboccano.
5	Fosso Cunicchio	Fosso Cantagallo	Montecosaro e Morrovalle	Dallo sbocco alle origini comprese tutte le sorgenti e i fossetti che adducono le acque al corso in cui sboccano.
6	Fosso Pilocco	Fiume Potenza	Recanati	Dallo sbocco alle origini dei due rami in cui si divide ad ovest della strada Potenza Picena-Recanati.
7	Sorgente Fonte delle Faore	Fosso Rio Freddo	Visso	Dallo sbocco alla sorgente questa compresa ed il fossetto che adduce le acque al corso di cui contro.
8	Sorgente Fonte Marta	Id.	Id.	Id.

Visto, *il Ministro*: ROMITA

(4487)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1954.

Trasferimento del comune di Pietragalla dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'Ufficio del registro di Acerenza a quella dei corrispondenti uffici di Potenza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del regio decreto 1° luglio 1937, n. 1083, che autorizza il Ministro per le finanze a determinare con suo decreto le modifiche delle singole circoscrizioni finanziarie;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937, registro n. 11, foglio n. 32, con il quale è stata approvata la tabella degli Uffici distrettuali delle imposte dirette e degli Uffici del registro;

Ritenuta l'opportunità di modificare la attuale circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'Ufficio del registro di Acerenza al fine di assicurare ai contribuenti del comune di Pietragalla un migliore accesso agli uffici finanziari per la maggiore facilità di mezzi di comunicazione da tale Comune alla sede di Potenza;

Decreta:

Il comune di Pietragalla viene trasferito dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'Ufficio del registro di Acerenza a quella dei corrispondenti uffici di Potenza.

Roma, addì 26 luglio 1954

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1954
Registro n. 19 Finanze, foglio n. 348. — LESEN

(4484)

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1954.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di L'Aquila.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 21 agosto 1952 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di L'Aquila e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita nella provincia di L'Aquila, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Botta avv. Mario, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, presidente;

Iorio dott. Luigi, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza;

Marchetti geom. Pasquale, rappresentante del Genio civile, membro;

Bizzini geom. Ferruccio, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura, membro;

D'Alessandro dott. Rocco, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, membro;

Barsanti Dino, Cinelli Gastone, Cipolletta Vincenzo, Giorgi Vittorio, Iorio Ivo, Di Genova Luigi e Gentile Francesco, rappresentanti dei lavoratori, membri;

Barattelli Germano, Galeota dott. Carlo, Rainaldi geom. Federico e Gigliozzi Armando, rappresentanti dei datori di lavoro, membri;

Cattivera Domenico, rappresentante dei coltivatori diretti, membro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 settembre 1954

Il Ministro: VIGORELLI

(4458)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1954.

Autorizzazione alla Sezione di credito industriale del Banco di Napoli, con sede in Napoli, ad emettere L. 4 miliardi c.n. di obbligazioni al tasso del 4,50 %.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1946, n. 244;

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, capo V;

Vista la legge 16 aprile 1954, n. 135;

Vista la domanda avanzata dalla Sezione di credito industriale del Banco di Napoli per l'utilizzo della facoltà accordatale dalla predetta legge n. 135 per l'emissione di obbligazioni;

Visto l'impegno di massima per l'assunzione di dette obbligazioni sottoscritto dall'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito);

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Sezione di credito industriale del Banco di Napoli, in applicazione dell'art. 2 della legge 16 aprile 1954, n. 135, è autorizzata ad emettere L. 4 miliardi c. n. di obbligazioni al tasso del 4,50 %.

Detto prestito obbligazionario, con durata non eccedente gli otto anni, sarà gradualmente assunto a fermo ed al valore nominale dall'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 settembre 1954

Il Ministro: GAVA

(4637)

AVVISO DI RETTIFICA

Nella legge 17 luglio 1954, n. 614, concernente la « Nomina ad aiutanti ufficiali giudiziari degli uscieri di conciliazione che hanno esercitato, per un tempo determinato, le funzioni di ufficiali giudiziari », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 13 agosto 1954, all'articolo unico, linea quarta, ove è detto « ... ai sensi dell'art. 9 ... » leggasi « ... ai sensi dell'art. 91 ... ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Ruoli di anzianità 1954

Giusta l'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale dipendente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, secondo la situazione al 1° marzo 1954.

Gli eventuali reclami, per rettifica della posizione di anzianità, dovranno pervenire a questo Alto Commissariato nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 settembre 1954

(4668) p. *l'Alto Commissario*: BIANCOROSSO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio degli strumenti di ratifica dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e buon vicinato fra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino, firmato a Roma il 29 aprile 1953.

Addì 21 settembre 1954, in base all'autorizzazione dispósta con legge 9 agosto 1954, n. 712, è stato effettuato in Roma lo scambio degli strumenti di ratifica dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e buon vicinato fra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino, concluso a Roma il 29 aprile 1953.

Con lo scambio di dette ratifiche l'Accordo stesso è entrato immediatamente in vigore.

(4660)

Concessione di exequatur

In data 8 settembre 1954 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor José Esposito, Vice console onorario del Brasile a Milano, con giurisdizione sulla regione della Lombardia e sulle provincie di Novara, Parma e Piacenza.

(4669)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

230° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443

Decreto Ministeriale 4 giugno 1954, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1954, registro n. 6 Industria e commercio, foglio n. 233, con il quale la concessione perpetua della sorgente idrotermale denominata « Parco di Sopra e di Sotto » sita in comune di Cassano Jonico, provincia di Cosenza, è trasferita ed intestata alla Società Terme Sibarite, con sede a Cosenza.

Decreto Ministeriale 24 giugno 1954, registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1954, registro n. 6 Industria e commercio, foglio n. 366, con il quale la concessione delle sorgenti di acqua minerale denominata « Levissima » in territorio del comune di Valdisotto, provincia di Sondrio, accordata con decreto Ministeriale 25 agosto 1949, per la durata di anni cinquanta ai signori Giuseppe Piccagnoni fu Gaspare, Piero Piccagnoni fu Gaspare, Maria-Ambrosina Piccagnoni fu Giuseppe ed Erminia-Cate Piccagnoni fu Giuseppe, rappresentati da quest'ultima, è intestata, a decorrere da tale data e fino al 21 novembre 1951, ai signori Giuseppe Piccagnoni fu Gaspare, Piero Piccagnoni fu Gaspare e Maria-Ambrosina Piccagnoni fu Giuseppe, rappresentati da quest'ulima, domiciliata a Cepina-Valdisotto, provincia di Sondrio.

A decorrere dal 21 novembre 1951 la concessione è intestata ai signori Giuseppe e Piero Piccagnoni fu Gaspare, rappresentati dal primo, residente a Cepina-Valdisotto, provincia di Sondrio.

Decreto Ministeriale 14 luglio 1954, registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1954, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 164, con il quale la quota di compartecipazione spettante al contitolare Castagna Giuseppe fu Luigi sulla concessione della sorgente di acqua minerale denominata « Terme Castagna Luigi » sita in località Rita, del territorio del comune di Casamicciola, provincia di Napoli, è trasferita ed intestata, a decorrere dal 20 marzo 1953, alla signora Castagna Concetta fu Giuseppe.

Con effetto decorrente dal 20 marzo 1953, la concessione predetta è intestata ai signori Castagna Antonio, Francesco, Raffaele, Lucia ed Agnese fu Luigi e Castagna Concetta fu Giuseppe, rappresentati dal primo, domiciliato a Casamicciola, provincia di Napoli.

Decreto Ministeriale 14 luglio 1954, registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1954, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 163, con il quale la quota di compartecipazione spettante al defunto contitolare Petrone Alberto fu Angelo sulla concessione delle sorgenti di acqua minerale denominate « Vitolo Gatti », site in territorio del comune di Salerno, provincia di Salerno, è trasferita ed intestata, a decorrere dal 25 maggio 1952, al dott. Petrone Angelo fu Giovanni.

Con effetto decorrente dal 25 maggio 1952, la concessione è intestata, per la quota di compartecipazione a ciascuno di essi spettante ai signori Petrone dott. Angelo fu Giovanni, Florio Domenico di Giuseppe e Florio Giuseppe di Giuseppe, rappresentati dal primo, domiciliato in Salerno, provincia di Salerno.

Decreto Ministeriale 20 luglio 1954, registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 1954, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 128, con il quale la concessione perpetua della facoltà di utilizzare l'acqua termo-minerale delle sorgenti site in località « Centro » o « Antiche Terme », in comune di Montegrotto Terme, provincia di Padova, è intestata alla Società Tiberina Montegrotto Terme Società per Azioni, con sede in Montegrotto Terme, provincia di Padova, in seguito all'avvenuto cambiamento della ragione sociale della Società concessionaria.

(4641)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Istituzione di servizio fonotelegrafico

In data 1° settembre 1954 è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'agenzia postale di Le Forna, frazione del comune di Ponza (Latina), in corrispondenza con l'ufficio telegrafico del capoluogo di Ponza mediante il circuito 6835 realizzato utilizzando la linea telefonica esistente fra le due Società.

(4671)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione dell'indennità dovuta per i terreni espropriati, in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Con decreti del Presidente della Repubblica in data 15 luglio 1954, sono state determinate le indennità dovute per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria in forza dei decreti Presidenziali per ciascuna indicati.

Le predette indennità verranno corrisposte in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Numero	DITTA	Comune di ubicazione dei terreni	Superficie Ha	Estremi decreto	
				N.	Data
	Opera Nazionale Combattenti				
1	CAPPABIANCA Gaetano fu Fortunato	Cancello Arnone	30.99.09	1651	3-10-52
2	FITTIPALDI Corrado fu Arturo	Castelvolturno	3.60.80	1661	3-10-52
3	PIGNATELLI-ARAGONA-CORTES Marzio di Federico	Battipaglia	7.18.08	1686	3-10-52
4	PIGNATELLI-STRONGOLI Emilia di Luigi	Battipaglia	32.99.52	3131	18-12-52
5	VIRGILIO Nicola di Alessandro	Vitulazio	1.05.07	1692	3-10-52
	Ente Puglia e Lucania				
6	ALESI Camilla fu Domenico Antonio	Ascoli Satriano	113.87.88	786	30- 8-51
7	AMATO Raffaele fu Giacomo	Irsina	43.26.61	1144	25- 7-52
8	ANDRIULLI Giambattista fu Antonio	Ginosa	8.75.53	3691	27-12-52
9	DE RUGGERO Vincenzo fu Michele	Lucera	98.56.99	2416	29-11-52
10	GIOVE Maria fu Francesco	Genzano	10.46.45	2081	19-11-52
11	GIURALONGO Giuseppe fu Pietro	Matera	53.53.70	3710	27-12-52
12	GUERRIERI Francesco fu Giuseppe	Brindisi	291.02.45	928	25- 6-52
13	LAURIA Margherita fu Stanislao	Lucera	155.78.41	254	2- 4-52
14	PETRONI Antonio fu Agostino	Canosa	28.70.89	2554	29-11-52
15	MOTTA Antonio fu Nicola	Grassano	25.67.43	3735	27-12-52
16	PETRONI Riccardo fu Agostino	Cerignola	4.49.42	2344	19-11-52
17	POMARICI-SANTOMASI Michela fu Michele in De Gemmis	Gravina	273.64.12	1656	18-12-51
18	RAGO Lorenzo fu Casto	Ferrandina	478.36.12	2189	19-11-52
19	RAGO Lorenzo fu Casto	Garaguso	244.12.82	2188	19-11-52
20	ROSSI Fabrizio fu Giovan Battista	Minervino M.	10.16.98	2198	19-11-52
21	ROSSI Fabrizio e Antonio fu Nicola	Minervino M.	202.15.27	1160	25- 7-52
22	ROSSI Ferdinando fu Michele	Minervino M.	4.02.66	1161	25- 7-52
23	ROSSI Savino fu Fabrizio	Minervino M.	34.86.77	246	2- 4-52
24	VENEZIA Gemma fu Domenico, maritata Nicotera	Montescaglioso	68.41.53	3785	27-12-52
	E.T.F.A.S.				
25	DE MURO-SPADA Giovanna fu Gavino	Bosa	79.30.89	1798	26-10-52
26	LOCCI Tullio di Emanuele	Giba	6.88.16	1268	25- 7-52
27	LOCCI Tullio di Emanuele	Santadi	483.99.30	1269	25- 7-52
28	MASTINO PIRISI Francesco fu Antonio Gaetano	Bosa	109.58.28	1609	3-10-52
	Opera Sila				
29	ARTURI Raffaele fu Francesco	Cutro	3.65.00	1411	18-12-51
30	BARRACCO Alfonso fu Enrico	Belvedere Spinello	716.68.54	775	22- 9-50
31	BARRACCO Alfonso fu Enrico	Caccuri	663.72.00	1031	16- 9-51
32	BARRACCO Alfonso fu Enrico	Crotone	43.07.80	846	12- 8-51
33	BARRACCO Alfonso fu Enrico	Isola Capo Rizzuto	55.76.80	697	15- 7-51
34	CARVELLI Luigi fu Giuseppe	Santa Severina	130.07.30	777	22- 9-50
35	CARVELLI Pietro fu Giuseppe	Roccabernarda	84.86.80	691	15- 7-51
36	GALLUCCIO Giuseppina fu Nicola, maritata Esser	Isola Capo Rizzuto	1133.73.90	514	25- 7-50
37	GALLUCCIO Giuseppina fu Nicola	Santa Severina	93.39.40	778	22- 9-50
38	GALLUCCIO Giuseppina fu Nicola	Isola Capo Rizzuto	328.46.64	869	12- 8-51
39	LONGO Luigi fu Francesco	Spezzano Albanese	39.75.50	998	16- 9-51
40	MARTUCCI Francesco fu Luigi (erede Benincasa Ernesto fu Francesco)	Caccuri	78.70.60	1026	16- 9-51

Roma, addì 10 settembre 1954

(4550)

Presidenziale espropriazione — Gazzetta Ufficiale — N.	Gazzetta Ufficiale — Data	Estremi Registrazione alla Corte dei conti del decreto Presidenziale di determinazione dell'indennità — Data	Reg. Agricoltura — N.	Reg. Agricoltura — Foglio	Ammontare indennità lire	Ammontare indennità arrotondato (Art. 1 legge 11 febbraio 1952, n. 70) lire	Istituto di credito presso cui vengono depositati i titoli
276 s. o.	28-11-52	1-9-54	16	46	7.784.000 —	7.780.000 —	Banco di Napoli - Sede di Roma
276 s. o.	28-11-52	1-9-54	16	47	809.094 —	805.000 —	Id. Id. Id.
276 s. o.	28-11-52	1-9-54	16	48	2.191.939 —	2.190.000 —	Id. Id. Id.
12 s. o. 2	16- 1-53	1-9-54	16	49	7.720.031 —	7.720.000 —	Id. Id. Id.
276 s. o.	28-11-52	1-9-54	16	50	193.065 —	190.000 —	Id. Id. Id.
210 s. o.	13- 9-51	1-9-54	16	42	6.649.890 —	6.645.000 —	Banco di Napoli - Sede di Bari
210 s. o.	10- 9-52	1-9-54	16	41	2.722.969 —	2.720.000 —	Id. Id. Id.
16 s. o. 1	21- 1-53	1-9-54	16	40	1.013.374 —	1.010.000 —	Id. Id. Id.
302 s. o. 1	31-12-52	1-9-54	16	39	8.123.532 —	8.120.000 —	Id. Id. Id.
294 s. o. 2	19-12-52	1-9-54	16	38	996.226 —	995.000 —	Id. Id. Id.
16 s. o. 1	21- 1-53	1-9-54	16	37	1.959.593 —	1.955.000 —	Id. Id. Id.
173 s. o.	28- 7-52	1-9-54	16	36	11.456.499 —	11.455.000 —	Id. Id. Id.
93 s. o. 1	19- 4-52	1-9-54	16	35	17.260.927 —	17.260.000 —	Id. Id. Id.
6 s. o.	9- 1-53	1-9-54	16	33	714.699 —	710.000 —	Id. Id. Id.
16 s. o. 1	21- 1-53	1-9-54	16	34	1.548.818 —	1.545.000 —	Id. Id. Id.
295 s. o. 4	20-12-52	1-9-54	16	32	573.008 —	570.000 —	Id. Id. Id.
29 s. o.	4- 2-52	1-9-54	16	31	14.915.966 —	14.915.000 —	Id. Id. Id.
295 s. o. 1	20-12-52	1-9-54	16	30	16.923.565 —	16.920.000 —	Id. Id. Id.
295 s. o. 1	20-12-52	1-9-54	16	29	6.659.735 —	6.655.000 —	Id. Id. Id.
295 s. o. 1	20-12-52	1-9-54	16	112	288.824 —	285.000 —	Id. Id. Id.
210 s. o.	10- 9-52	1-9-54	16	28	7.716.399 —	7.715.000 —	Id. Id. Id.
210 s. o.	10- 9-52	1-9-54	16	45	405.476 —	405.000 —	Id. Id. Id.
93 s. o. 1	19- 4-52	1-9-54	16	44	3.305.435 —	3.305.000 —	Id. Id. Id.
16 s. o. 2	21- 1-53	1-9-54	16	43	4.782.697 —	4.780.000 —	Id. Id. Id.
282 s. o.	5-12-52	1-9-54	16	53	1.188.144 —	1.185.000 —	Banca Nazionale del Lavoro - Sede di Cagliari
233 s. o.	7-10-52	1-9-54	16	52	214.812,40	210.000 —	Id. Id. Id. Id.
233 s. o.	7-10-52	1-9-54	16	51	10.108.097 —	10.105.000 —	Id. Id. Id. Id.
274 s. o.	26-11-52	1-9-54	16	54	2.097.808 —	2.095.000 —	Id. Id. Id. Id.
299 s. o. 1	31-12-51	1-9-54	16	66	328.500 —	325.000 —	Cassa di risparmio di Calabria - Sede di Cosenza
219 s. o.	23- 9-50	1-9-54	16	65	64.006.313 —	64.005.000 —	Id. Id. Id. Id.
227 s. o.	3-10-51	1-9-54	16	64	27.971.963 —	27.970.000 —	Id. Id. Id. Id.
211 s. o. 1	14- 9-51	1-9-54	16	63	1.252.041 —	1.250.000 —	Id. Id. Id. Id.
195 s. o.	27- 8-51	1-9-54	16	62	2.889.063 —	2.885.000 —	Id. Id. Id. Id.
219 s. o.	23- 9-50	1-9-54	16	61	7.015.208 —	7.015.000 —	Id. Id. Id. Id.
195 s. o.	27- 8-51	1-9-54	16	60	3.714.305 —	3.710.000 —	Id. Id. Id. Id.
170 s. o.	27- 8-50	1-9-54	16	59	56.222.536 —	56.220.000 —	Id. Id. Id. Id.
219 s. o.	23- 9-50	1-9-54	16	57	4.909.180 —	4.905.000 —	Id. Id. Id. Id.
211 s. o. 1	14- 9-51	1-9-54	16	58	14.963.910 —	14.960.000 —	Id. Id. Id. Id.
227 s. o.	3-10-51	1-9-54	16	56	3.339.400 —	3.335.000 —	Id. Id. Id. Id.
227 s. o.	3-10-51	1-9-54	16	55	2.243.488 —	2.240.000 —	Id. Id. Id. Id.

Visto, p. il *Ministro*: COBIANCHI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 4.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere idicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. Ric. 3,50 % Serie 77	2885	350 —	Pambianco *Vanda* di Giulio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Montecompatri (Roma).	Pambianco *Teresa* di Giulio, minore, ecc., come contro.
Id. Serie 91	2886	350 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. N. 5 % (1951) Serie 59	739	1.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 60	682	25 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	853184	378 —	Amoriello *Maria* fu Giovanni moglie di Avilia Raffaele fu Filippo, dom. a Livorno, vincolata per dote.	Amoriello *Adelina Maria* fu Giovanni, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	135471	945 —	Bollo *Emilia* fu Tommaso o Thomas, moglie di Mangiarotti Mauro, dom. in Genova, con vincolo dotale.	Bollo *Maria Emilia*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	710244	248,50	Veccia Ester di Vincenzo moglie di Marsiglia Guglielmo fu Vincenzo, dom. in Napoli, con usufrutto vitalizio a Scibelli *Maria Assunta* fu Michele moglie di Veccia Vincenzo.	Come contro, con usufrutto vitalizio a Scibelli *Assunta*, ecc., come contro.
Id.	796375	542,50	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	165351	35 —	De Stefani *Stefana* fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Venuti Antonietta ved. De Stefani.	De Stefani *Maria Stefania* fu Giuseppe, ecc., ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	809137	210 —	Osella Lelia, Paola e Sergio di *Edoardo*, minori sotto la patria potestà del padre e prole nascitura da Falletti Elda fu Camillo, eredi indivisi di Falletti Camillo fu Pietro dom. a Milano, con usufrutto vitalizio a Falletti Elda fu Camillo, moglie di Osella *Edoardo* dom. a Milano.	Osella Lelia, Paola e Sergio di *Pietro Edoardo*, minori, ecc., come contro, con usufrutto vitalizio a Falletti Elda fu Camillo, moglie di Osella *Pietro Edoardo*, dom. a Milano.
P. R. 3,50 % (1934)	304875	3.377,50	Osella Lelia, Paola e Sergio di *Edoardo*, minori sotto la patria potestà del padre e prole nascitura da Falletti Elda fu Camillo moglie di Osella *Edoardo*, con usufrutto vitalizio a Falletti Elda fu Camillo, moglie di Osella *Edoardo*.	Osella Lelia, Paola e Sergio di *Pietro Edoardo*, minori sotto la patria potestà del padre e prole nascitura da Falletti Elda fu Camillo moglie di Osella *Pietro Edoardo*, con usufrutto vitalizio a Falletti Elda fu Camillo moglie di Osella *Pietro Edoardo*.
Id.	422515	1.687 —	Osella Lelia, Paola e Sergio di *Edoardo*, minori sotto la patria potestà del padre e prole nascitura da Falletti Elda fu Camillo moglie di Osella *Edoardo*.	Osella Lelia, Paola e Sergio di *Pietro Edoardo*, minori sotto la patria potestà del padre e prole nascitura da Falletti Elda fu Camillo moglie di Osella *Pietro Edoardo*.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 30 agosto 1954

Il direttore generale: SALIMEI

(4305)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 224

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 29 settembre 1954

	Dollaro U. S. A.	Canadese
Borsa di Bologna	624,75	644,25
» Firenze	624,78	642 —
» Genova	624,82	644 —
» Milano	624,83	644 —
» Napoli	624,75	644 —
» Palermo	624,83	644,35
» Roma	624,85	644,25
» Torino	624,80	642 —
» Trieste	624,83	—
» Venezia	624,82	643,75

Media dei titoli del 29 settembre 1954

Rendita 3,50 % 1906	65,60
Id. 3,50 % 1902	62,40
Id. 3 % lordo	93 —
Id. 5 % 1935	94,275
Redimibile 3,50 % 1934	82,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,30
Id. 5 % (Ricostruzione)	92 —
Id. 5 % 1936	91,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1º aprile 1959)	97,05
Id. 5 % (» 1º aprile 1960)	97,05
Id. 5 % (» 1º gennaio 1961)	96,60
Id. 5 % (» 1º gennaio 1962)	96,60
Id. 5 % (» 1º gennaio 1963)	96,60

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 29 settembre 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (*Decreto-legge* 19 *settembre* 1949, *n.* 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,84
1 dollaro canadese	»	644,12

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,55

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90.46	» corona danese
Egitto	»	1794 55	» lira egiziana
Francia	»	1 785	» franco francese
Germania	»	148.77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87.48	» corona norvegese
Olanda	»	164.44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120.78	» corona svedese
Svizzera (conto *A*)	»	142.90	» franco svizzero

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Canepari & Briata, già esercente in Alessandria.

Tali marchi recavano il n. 585-AL.

(4670)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Concorso per titoli ed esami a due posti di ingegnere in prova (gruppo A, grado 10°) nell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

IL PRESIDENTE
DELL'OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ E DELL'INFANZIA

Vista la decisione adottata dalla Giunta esecutiva nella seduta del 4 agosto 1954, nonchè la propria deliberazione n. 1636 del 1º settembre 1954;

Visto il regolamento organico per il personale degli uffici e servizi centrali e periferici dell'Opera, approvato con decreto interministeriale del 29 ottobre 1953;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1954;

Rende noto:

Art. 1.

E' indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ingegnere nel ruolo tecnico della sede centrale, gruppo *A*, grado gerarchico 7º dell'Opera, 10º dello Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere forniti di laurea in ingegneria o architettura e dell'abilitazione all'esercizio professionale;

B) avere compiuto il 18º anno di età e non oltrepassato il 35º.

Detto limite massimo di età è elevato:

I) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, o che siano stati partigiani combattenti o cittadini deportati dal nemico o che appartengano ad altre categorie assimilate ai combattenti;

II) a quarantacinque anni per coloro che siano mutilati od invalidi di guerra, mutilati od invalidi della lotta di liberazione o che appartengano alle altre categorie assimilate ai mutilati od invalidi di guerra.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali, godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopraindicati limiti di età, pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944;

III) a quarantaquattro anni nei riguardi dei decorati al valor militare e di coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra nonchè dei capi famiglie numerose;

IV) a quarantacinque anni nei riguardi del personale in servizio negli uffici dell'U.N.S.E.A. fino al 28 febbraio 1951, e del personale in servizio agli uffici dell'I.R.C.E. fino al 16 giugno 1953.

Il limite massimo è, altresì, elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dai precedenti punti I) e III), purché complessivamente non superino i 45 anni.

Il limite di età è elevato a 45 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Il beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che, alla data del presente avviso, già rivestano la qualifica di impiegato civile di ruolo dello Stato, dell'Opera o di altro ente di diritto pubblico;

c) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo di L. 200, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Presidenza dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, Lungotevere Ripa n. 1, Roma, entro il giorno 15 novembre 1954.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pure avendo superato il 35° anno, chiedono l'ammissione al concorso perché in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *b*) dell'articolo precedente, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *f*) dell'art. 2 del presente avviso.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno fare pervenire alla Presidenza dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto invito in tal senso dalla Amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.

A tal fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare su carta da bollo da L. 200, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo da L. 100; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato o di invalido per la lotta della liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno, inoltre, presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione, o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità, oppure il documento istituito con decreto Ministeriale 23 marzo 1948, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano nell'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con l'esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato in bollo, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta da bollo da L. 100 rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dell'Africa italiana, che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato in bollo; rilasciato ai sensi dell'art. 5 del decreto Ministeriale 10 giugno 1948.

I profughi dei territori di confine, che si trovano nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, dovranno comprovare tale loro qualità con apposito certificato in bollo rilasciato, nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio 1° giugno 1948, dal prefetto della Provincia ove risiedono o dal Prefetto di Roma se risiedono all'estero.

Gli aspiranti, che intendano fare valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100 debitamente legalizzato.

Art. 5.

La graduatoria è approvata con deliberazione della Giunta esecutiva dell'Opera sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a fare pervenire alla Presidenza dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti debitamente legalizzati:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100 da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente avviso, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

I concorrenti i quali, pure avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perché in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *b*) dell'art. 2 del presente avviso, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 4;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 100;

c) certificato su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale, su carta da bollo da L. 200, del casellario giudiziario;

e) certificato su carta da bollo da L. 100 di buona condotta morale e civile da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, o, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

f) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 100, da un medico provinciale o da un medico militare,

ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati, invalidi di guerra, produrranno un certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

g) titolo di studio originale o copia autenticata da notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

h) copia dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciato dalla Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende, munita della prescritta marca da bollo debitamente annullata.

Tale documento sarà presentato dai candidati, che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

i) copia, su carta da bollo da L. 200, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o il foglio di congedo illimitato o certificato su carta da bollo di esito di leva debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva, con la legalizzazione prescritta.

Art. 6.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*); *d*), *e*), *f*) del precedente art. 5, debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella del presente avviso.

I documenti, certificati ed attestati indicati nel presente bando sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni dello Stato, dell'Opera o di altro Ente di diritto pubblico, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *f*), *g*), *h*) e *i*) del l'art. 5.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*), *f*) e *i*) del precedente art. 5, un certificato rilasciato su carta da bollo del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 3.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni.

Art. 9.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale ed avrà luogo in Roma sulle materie tecniche elencate nel programma seguente:

1. — Viabilità:

a) tracciamento planimetrico e altimetrico e sezioni trasversali di strade statali, provinciali e comunali o di autostrade, computo metrico dei movimenti di materie e loro distribuzione e trasporto;

b) forma e dimensione delle opere d'arte e relativi calcoli di stabilità (muri di sostegno, tombini, ponti e viadotti in muratura, in ferro, in cemento armato ed in legname). Sistemi di centinatura delle grandi volte fondazione - gallerie;

c) opere di consolidamento di terrapieni e delle trincee in terreni franosi;

d) rilevamenti di terreni istrumenti relativi;

e) sistema di pavimentazione e manutenzione del piano stradale.

2. — Opere idrauliche:

a) idrografia fisica ed idrometrica dei corsi d'acqua;

b) correzione e sistemazione dei fiumi e torrenti ed opere di difesa relative, imboschimenti, briglie, arginatura, chiaviche di scolo e di derivazione;

c) utilizzazione delle acque, bacini di ritenuta, dighe, canali di irrigazione, industriali e di navigazione, opere di arte relative e loro calcolazione - impianti idroelettrici - condotte forzate;

d) allacciamento, conduzione e distribuzione delle acque potabili, opere d'arte relative e loro calcolazione fognature;

e) bonifica per colmata e prosciugamento naturale e meccanico.

3. — Opere marittime:

a) disposizione generale dei porti;

b) scogliere, moli, banchine e loro arredamenti, scavi, bacini di raddobbo, ormeggi ed altre opere portuali;

c) fari;

d) difesa delle spiagge.

4. — Elettrotecnica:

Nozioni generali e particolarmente sugli impianti di produzione di energia elettrica, linee di trasporto e di distribuzione.

5. — Edilizia:

a) edifici pubblici e case di abitazione civile, strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati, fondazioni;

b) edifici industriali, strutture, portanti in cemento armato, in ferro o in legno e relativi calcoli di stabilità;

c) prescrizioni per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato.

6. — Materiale da costruzione:

a) scelta ed impiego dei materiali composizione delle malte e dei conglomerati;

b) norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione.

7. — Macchine:

Macchine termiche ed idrauliche con speciale riguardo alle macchine di sollevamento ed alle pompe.

8. — Fisica tecnica:

Applicazione della fisica tecnica agli impianti di riscaldamento e di ventilazione.

9. — Legislazione:

Leggi e regolamenti sui lavori pubblici nozioni elementari di statistica.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successiva deliberazione.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice sarà composta come prescritto dall'art. 6 del regolamento organico del personale dell'Opera.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel cap. 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati.

La nomina dei vincitori sarà fatta secondo l'ordine della graduatoria, con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate. A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive aggiunte e modificazioni.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedono il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

L'Amministrazione, però, si riserva la facoltà discrezionale di conferire ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, in tutto od in parte, i posti che risultassero disponibili all'atto dell'approvazione della graduatoria, oltre quelli messi a concorso.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati ingegneri in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale sarà loro corrisposto un assegno mensile che non può eccedere, il dodicesimo dello stipendio annuo iniziale del grado 10°, di

gruppo *A*. Ai provenienti da altri ruoli del personale dello Stato, dell'Opera e di altri enti di diritto pubblico saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Gli ingegneri che supereranno, con esito favorevole, il periodo di prova saranno nominati in ruolo, nel grado 10° (7° del personale dell'Opera), gruppo *A*, del ruolo tecnico della sede centrale con lo stipendio iniziale e con gli altri assegni stabiliti per gli impiegati statali di pari grado e gruppo ed alla altre condizioni stabilite nel regolamento organico.

Gli ingegneri, invece, che a giudizio della Commissione per il personale, fossero ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati, anche durante il periodo di prova, senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà dell'Amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 13.

I vincitori del concorso dovranno assumere servizio entro il termine che sarà stabilito alla relativa comunicazione.

Art. 14.

Per ciò che non è contemplato nel presente avviso valgono le norme contenute nel citato regolamento organico del personale dell'Opera.

Roma, addì 2 settembre 1954.

Il presidente: URBANO CIOCCETTI

Il direttore generale: CELLINI

(4629)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Caserta.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Caserta in data 11 marzo 1954, n. 11722, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Caserta è costituita come appresso:

Presidente:

De Luca dott. Mario, vice prefetto.

Componenti:

Lanna dott. Pietro, medico provinciale;

Fragomele prof. dott. Antonio, docente in patologia medica;

Radice prof. dott. Leonardo, docente in clinica chirurgica;

Del Vecchio dott. Luigi, medico condotto.

Segretario:

Orabona dott. Paolo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Caserta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 11 settembre 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(4647)

MINISTERO DEL TESORO

Risultati del concorso per titoli e per esami ad un posto di primo segretario attuario (gruppo A, grado 9°), nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale del tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, ed esteso al personale del Ministero del tesoro con decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532;

Visto il decreto Ministeriale 31 ottobre 1952, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1952, registro Tesoro n. 23, foglio n. 328, con il quale venne indetto il concorso per titoli e per esami ad un posto di primo segretario attuario (gruppo *A*, grado 9°) nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale del tesoro;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento della valutazione dei titoli e degli esami;

Decreta:

Sono approvati i risultati del concorso per titoli e per esami ad un posto di primo segretario attuario (gruppo *A*, grado 9°), indetto con il decreto Ministeriale 31 ottobre 1952.

Il dott. Del Fa Roberto è pertanto dichiarato vincitore del predetto concorso, avendo riportato i punti qui di seguito indicati:

punti ottenuti nella valutazione dei titoli 3; media dei punti ottenuti nelle prove scritte 9,50; punti ottenuti nella prova orale 8,50; votazione complessiva 21.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 agosto 1954

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1954
Registro n. 17 Tesoro, foglio n. 189. — VENTURA

(4677)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a quaranta posti di alunno in prova nel ruolo della carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale del tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 4 marzo 1953, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1953, registro Tesoro n. 14, foglio n. 320, con il quale venne indetto il concorso per esami a quaranta posti di alunno in prova nel ruolo della carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale del tesoro;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 16 aprile 1954, n. 76067/12106;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a quaranta posti di alunno in prova nel ruolo della carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale del tesoro, avranno luogo nei locali del Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8 dei giorni 8 e 9 ottobre 1954.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 settembre 1954

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1954
Registro n. 18, foglio n. 19. — GRIMALDI

(4678)

PREFETTURA DI BRESCIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brescia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Visti i propri decreti n. 65461 del 31 dicembre 1952, con cui fu bandito il concorso per titoli ed esami a sedici posti di medico condotto vacanti in questa Provincia e quello di modifica in data 15 ottobre 1953, n. 42106;

Visti e riconosciuta la regolarità dei verbali della Commissione giudicatrice del detto concorso datati dal 10 aprile al 14 luglio 1954;

Vista la graduatoria dei concorrenti formata dalla Commissione col verbale del 14 luglio 1954;

Accertato che sono stati valutati i titoli di preferenza a parità di merito;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; 44, 46, 53 e 55 del regolamento per i concorsi dei sanitari dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

1. — E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti idonei

1. Isola Lamberto . . . . punti 57,291 su 100
2. Casari Aldo » 56,225 »
3. Robotti Antero » 55,874 »
4. Gorio Antonio » 55,279 »
5. De Giuli Erminio » 55,041 »
6. Bonassi Paolo » 54,980 »
7. Marcoli Giovanni » 54,760 »
8. Pellettieri Luigi » 54,710 »
9. Da Pozzo Odorico » 54,441 »
10. Antoci Rosario » 54,275 »
11. Terzi Adolfo » 54,249 »
12. Monchieri Valentino » 54,168 »
13. Frigerio Giuseppe » 53,939 »
14. Bailo Tito » 53,713 »
15. Mancuso Salvatore » 53,629 »
16. Antonioli Tullio » 53,545 »
17. Sorlini Alberto » 53,364 »
18. Topa Domenico » 53,216 »
19. Grieco Carlo » 53,181 »
20. Saldi Gian Maria » 52,973 »
21. Pontoglio Giovan Battista » 52,913 »
22. Mazzocchi Giulio » 52,872 »
23. Frattini Luigi » 52,785 »
24. Bonandi Ettore » 52,754 »
25. Montiglio Ottavio » 52,725 »
26. Marin Giuseppe » 52,633 »
27. Calvesi Giovanni » 52,621 »
28. Morandi Giacomo » 52,581 »
29. Moreni Francesco » 52,578 »
30. Fantuzzi Eros » 52,429 »
31. Lazzari Firmo » 52,046 »
32. Lucchetti Emilio » 51,947 »
33. Cemmi Girolamo » 51,947 »
34. Zocchia Luigi » 51,939 »
35. Valcamonico Giuseppe » 51,932 »
36. Remedio Luigi » 51,595 »
37. Mezzena Bruno » 51,493 »
38. Galloni Duilio » 51,486 »
39. Magnani Mario » 51,382 »
40. Lonardi Roberto » 51,247 »
41. Peduzzi Enzo » 51,193 »
42. De Martino Matteo » 51,186 »
43. Rebughi Aldo » 51,184 »
44. Cipolletta Giuseppe » 51,145 »
45. Stella Enrico » 50,940 »
46. Kliner Giovanni » 50,901 »
47. Paganuzzi Augusto » 50,847 »
48. Blasio Lorenzo » 50,736 »
49. De Poli Bruno » 50,587 »
50. Gianatti Attilio » 50,373 »
51. Baroni Sergio » 50,298 »
52. Cocola Giulio » 50,183 »
53. Cabona Elio » 50,132 »
54. Olivetti Luigi » 50,100 »
55. Castigliego Pasquale » 50,075 »
56. Lantieri Gian Carlo » 50,064 »
57. Lusetti Marino . . . . . . punti 49,981 su 100
58. Luppi Ugo » 49,956 »
59. Pedrelli Marcello » 49,750 »
60. Marcheri Giovanni » 49,743 »
61. Donti Filippo » 49,613 »
62. De Luca Luigi » 49,572 »
63. Panini Annibale » 49,519 »
64. Dompè Mariano » 49,475 »
65. Poli Lorenzo » 49,447 »
66. Bagnaschi Franco » 49,439 »
67. Virdia Pietro » 49,433 »
68. Cossu Arturo » 49,412 »
69. Mostocotto Marino » 49,409 »
70. Spagna Giulio » 49,383 »
71. Fiore Sante » 49,311 »
72. Allocchio Enrico » 49,303 »
73. Pizzetti Carlo » 49,219 »
74. Gaggia Giacinto » 49,102 »
75. Tozzi Piero » 49,099 »
76. Di Pasquale Giuseppe » 49,051 »
77. Paracchini Ambrogio » 49,044 »
78. Cantore Renato » 48,969 »
79. Testi Roberto » 48,927 »
80. Masi Luigi » 48,920 »
81. Zanda Salvatore » 48,909 »
82. Feolo Michele » 48,867 »
83. Palmerini Publio » 48,814 »
84. D'Alonzo Guido » 48,755 »
85. De Poli Mario » 48,715 »
86. Diacci Gianfranco » 48,701 »
87. Torlasco Carlo. » 48,697 »
88. Moretti Bruno » 48,610 »
89. Panigada Vittorio » 48,518 »
90. Grandi Tullio » 48,516 »
91. Vezzoli Carlo » 48,460 »
92. Vismara Clemente » 48,397 »
93. Conconi Luigi » 48,311 »
94. Grossi Francesco » 48,230 »
95. Burgazzoli Felice » 48,224 »
96. Gariglio Natale » 48,136 »
97. Lottici Acton » 48,092 »
98. Malaguti Guglielmo » 48,081 »
99. Negri Ernestino » 48,071 »
100. Negri Angelo » 48,051 »
101. Ventura Eros » 48,045 »
102. Atanasio Salvatore » 48,030 »
103. Paracchi Zaverio » 48,027 »
104. Negri Renzo » 47,884 »
105. Salvi Giulio » 47,878 »
106. Buttelli Mario » 47,855 »
107. Rigamonti Alfio » 47,839 »
108. Tomasi Francesco » 47,789 »
109. Zonca Giuseppe » 47,776 »
110. Curone Aldo » 47,653 »
111. Di Marco Angelo » 47,622 »
112. Caputo Elio » 47,613 »
113. Maggioni Gaetano » 47,516 »
114. Castelli Renzo » 47,498 »
115. Marcoli Candido » 47,447 »
116. Poli Giovanni » 47,438 »
117. Battolla Realdo » 47,398 »
118. Pollini Bortolo » 47,371 »
119. Mondini Domenica » 47,272 »
120. Moretti Diego » 47,142 »
121. Gambarini Luigi » 47,139 »
122. Ricciotti Pier Carlo » 47,099 »
123. Suardi Eugenio » 47,048 »
124. Bulferetti Camillo » 46,966 »
125. Franceschini Giorgio » 46,857 »
126. Botta Domenico » 46,763 »
127. Malvicini Gianfranco » 46,682 »
128. Nico Nicola » 46,586 »
129. Capiluppi Augusto » 46,567 »
130. Venuti Salvatore » 46,544 »
131. Grazioli Oddone » 46,503 »
132. Zampi Otello » 46,500 »
133. Facchetti Giovanni » 46,482 »
134. Crema Renato » 46,409 »
135. Pezzola Giovanni » 46,349 »
136. Tonelli Sergio » 46,233 »
137. Mariani Renzo » 46,000 »
138. Piovani Franco » 45,969 »

139. Peri Battista	punti 45,945	su 100
140. Ferronato Giovanni	» 45,880	»
141. Zanetti Ezio	» 45,870	»
142. Benacchi Dante	» 45,823	»
143. Adami Isacco	» 45,820	»
144. Gorni Giovanni	» 45,765	»
145. Mazzotti Bernardino	» 45,511	»
146. Belli Eugenio	» 45,363	»
147. Panzi Eraldo	» 45,350	»
148. Corradini Luigi	» 45,248	»
149. Bartoli Remo	» 45,150	»
150. Idoni Gualtiero	» 45,119	»
151. Cillerai Pier Luigi	» 45,030	»
152. Ferraresi Apostolo	» 45,000	»
153. Farinella Liborio	» 44,945	»
154. Bonardi Agostino	» 44,888	»
155. Ricciarelli Gino	» 44,794	»
156. Battaglia Luigi	» 44,754	»
157. Petroboni Gianbattista	» 44,569	»
158. Fossati Pietro	» 44,500	»
159. Sandrini Francesco fu Stefano	» 44,476	»
160. De Benedetto Francesco	» 44,471	»
161. Rinaldi Mario	» 44,454	»
162. Cocconcelli Giovanni	» 44,272	»
163. Loporcaro Giuseppe	» 44,210	»
164. Domenighini Luigi	» 44,148	»
165. Magatelli Fernando	» 44,132	»
166. Del Vecchio Felice	» 44,086	»
167. Facchetti Adelchi	» 43,924	»
168. Calandraccio Petronio	» 43,380	»
169. Loreti Loris	» 43,089	»
170. Sottotetti Remigio	» 42,721	»
171. Zito Pasquale	» 42,616	»
172. Bergamaschi Ugo	» 41,994	»
173. Bonuzzi Giovanni	» 40,454	»
174. Lazzaroni Gian Paolo	» 40,001	»
175. Beltrami Armando	» 40.000	»
176. Fazio Rosario	» 39,880	»
177. Bertoni Luigi	» 39,272	»
178. Guarneri Isabella	» 39,129	»
179. Di Carlo Vincenzo	» 38,454	»
180. Sottotetti Ernesto	» 37,864	»
181. Gagliardi Filiberto	» 36,554	»

2. — La graduatoria sarà inserita e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali di questa Provincia, nonchè pubblicata per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questa Prefettura e dei sedici Comuni o Comuni capi consorzio interessati.

3. — Con separato provvedimento si farà luogo alla dichiarazione dei candidati vincitori.

Brescia, addì 27 luglio 1954

Il prefetto: TEMPERINI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con cui è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei al concorso bandito con decreto dello stesso numero in data 31 dicembre 1952, modificato con decreto n. 42106 del 15 ottobre 1953, per sedici posti di medico condotto vacanti in questa Provincia;

Viste le domande dei candidati, con l'indicazione, in ordine di preferenza, delle condotte per le quali hanno dichiarato di concorrere;

Considerato che sono state osservate le norme sulla preferenza assoluta e sulla precedenza a parità di merito;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; 44, 46, 53 e 55 del regolamento per i concorsi dei sanitari dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

a) I seguenti candidati sono dichiarati, secondo l'ordine della graduatoria, vincitori della condotta medica del Comune o Consorzio a fianco di ciascuno indicata:

1) Isola dott. Lamberto: consorzio Lograto-Maclodio;
2) Casari dott. Aldo: consorzio Nuvolento-Paitone;
3) Robotti dott. Antero: San Zeno Naviglio;
4) Gorio dott. Antonio: Orzinuovi (Coniolo);
5) De Giuli dott. Erminio: Pontevico (1ª condotta);
6) Bonassi dott. Paolo: consorzio Polpenazze-Soiano del Lago;
7) Marcoli dott. Giovanni: consorzio Calvagese della Riviera-Muscoline;
8) Pellettieri dott. Luigi: Breno (2ª condotta);
9) Da Pozzo dott. Odorico: Capodiponte;
10) Antoci dott. Rosario: consorzio Ceto-Cerveno-Cimbergo e Paspardo;
11) Terzi dott. Adolfo: Puegnago;
12) Monchieri dott. Valentino: Capovalle;
13) Frigerio dott. Giuseppe: Cividate Camuno.

b) Le condotte mediche di Pontevico 2ª, di Lumezzane e di Quinzano d'Oglio, appartenenti a Comuni che hanno più di una condotta, nessuna delle quali è coperta da invalido di guerra, vengono assegnate come segue:

14) Castigliego dott. Pasquale: Pontevico (2ª condotta);
15) Lantieri De Paratico dott. Giancarlo: Lumezzane;
16) Atanasio dott. Salvatore: Quinzano d'Oglio.

Brescia, addì 27 luglio 1954

Il prefetto: TEMPERINI

(4606)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.